

S.C.R. - Piemonte S.p.A.

Convenzione per la fornitura di Gas naturale per i soggetti di cui all'art.

3 L.R. 19/2007

[Lotto 1] Provincia di Torino

TRA

*La Società di Committenza della Regione Piemonte S.p.A.*, con sede legale in Torino, Corso Marconi n. 10, capitale sociale Euro 1.120.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Torino al n. 09740180014, REA 1077627 di Torino, P. IVA 09740180014, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante, Dott. Ing. Domenico ARCIDIACONO (nel seguito per brevità anche "S.C.R. - Piemonte S.p.A.")

E

*Azienda Energia e Gas Società Cooperativa*, con sede legale in Ivrea (TO), Via dei Cappuccini n. 22/A, iscritta al Registro delle Imprese di Torino al n. 00488490012, REA 27117 di Torino, P. IVA 00488490012, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato e legale rappresentante Ivan RIZIERI PESCARIN, giusti poteri conferiti con atto del 03/06/2009 (nel seguito per brevità anche "Fornitore");

PREMESSO CHE

a) la L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 s.m.i. ha istituito la società S.C.R.

Piemonte S.p.A. in qualità di Centrale di Committenza ai sensi degli artt.

3 e 33 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.:

Ministero dell'Economia e delle Finanze  
MARCA DA BOLLO  
€14,62  
QUATTORDICI/62  
Entrate  
00024243 00000849 WDP1P001  
00009488 04/05/2011 18:39:35  
0001-00009 257A3EF90593CDDC  
IDENTIFICATIVO: 01092465950147



Ministero dell'Economia e delle Finanze  
MARCA DA BOLLO  
€14,62  
QUATTORDICI/62  
Entrate  
00014851 000087CE WDEC6001  
00064856 16/07/2010 11:02:54  
0001-00009 93807860CE70753F  
IDENTIFICATIVO: 01091964754182



Ministero dell'Economia e delle Finanze  
MARCA DA BOLLO  
€14,62  
QUATTORDICI/62  
Entrate  
00014551 000087CE WDEC6001  
00064854 16/07/2010 11:02:45  
0001-00009 F46C130583DD4650  
IDENTIFICATIVO: 01091964754205



Regione Piemonte -  
S.C.R.  
Piemonte  
S.p.A.  
01091964754182

Ministero dell'Economia e delle Finanze  
MARCA DA BOLLO  
€14,62  
QUATTORDICI/62  
Entrate  
00014551 000087CE WDEC6001  
00064855 16/07/2010 11:02:50  
0001-00009 00070085A029171F  
IDENTIFICATIVO: 01091964754193



Ministero dell'Economia e delle Finanze  
MARCA DA BOLLO  
€14,62  
QUATTORDICI/62  
Entrate  
00024243 00000849 WDP1P001  
00009488 04/05/2011 18:39:29  
0001-00009 093C151C47405055  
IDENTIFICATIVO: 01092465950170



Ministero dell'Economia e delle Finanze  
MARCA DA BOLLO  
€14,62  
QUATTORDICI/62  
Entrate  
00024243 00000849 WDP1P001  
00009488 04/05/2011 18:39:25  
0001-00009 173EC4653C2E5559  
IDENTIFICATIVO: 01092465950169



Ministero dell'Economia e delle Finanze  
MARCA DA BOLLO  
€14,62  
QUATTORDICI/62  
Entrate  
00024243 00000849 WDP1P001  
00009488 04/05/2011 18:39:19  
0001-00009 E43333344F98AD  
IDENTIFICATIVO: 01092465950158



Imposta di bollo tardiva  
Pagamento ex art. 13  
D. Lgs. n. 472/07 con sanzione ridotta  
assoluta con contestazione telematica all'originale dell'ufficio.  
€ 63,06  
€ 5,68

b) con D.G.R. 92-13745 del 31/03/2010, la Giunta Regionale ha affidato a S.C.R.-Piemonte S.p.A. il compito di individuare un fornitore unico dell'approvvigionamento di gas naturale per le amministrazioni piemontesi mediante l'espletamento di procedure ad evidenza pubblica predisponendo i relativi atti di gara;

c) nel rispetto di quanto previsto all'art 3 comma 1, lett. a) e b), e comma 2 L.R. 19/2007, S.C.R.- Piemonte S.p.A. svolge la sua attività, relativamente alla presente convenzione, anche a favore di quei soggetti che ne facciano espressa richiesta e che abbiano interesse e titolo ad aderire alla presente convenzione;

d) S.C.R.- Piemonte S.p.A., con disposizione del Presidente del C.d.A n.64 del 02/08/2010, in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dalla Regione Piemonte, ha indetto una procedura aperta ai sensi dell'artt. 54 e 55 del D.Lgs. 163/06 s.m.i avente ad oggetto l'affidamento della fornitura di gas naturale per i soggetti di cui all'art. 3 L.R. 19/2007 mediante il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso suddivisa, per ambiti territoriali, in 8 distinti lotti:

Lotto 1: Provincia di Torino; Lotto 2: Provincia di Asti; Lotto 3: Provincia di Cuneo; Lotto 4: Provincia di Novara; Lotto 5: Provincia di Biella; Lotto 6: Provincia del Verbano Cusio Ossola; Lotto 7: Provincia di Vercelli; Lotto 8: Provincia di Alessandria.

e) i quantitativi massimi, indicati per ciascun singolo lotto sono:

| LOTTO | VOLUME MAX IN SMC |
|-------|-------------------|
| 1     | 7.158.680         |



|   |           |
|---|-----------|
| 2 | 5.940.122 |
| 3 | 6.171.270 |
| 4 | 4.194.159 |
| 5 | 187.802   |
| 6 | 1.484.495 |
| 7 | 219.575   |
| 8 | 566.817   |

Tali quantitativi massimi sono stati definiti a partire da dati storici di consumo; in particolare, tenendo conto di un fisiologico aumento annuo dei volumi di gas e della possibilità che altre Amministrazioni site sul territorio regionale possano aderire alla Convenzione, i dati storici disponibili per ciascun lotto sono stati maggiorati di una percentuale pari al 10%;

**f)** in data 05/11/2010 è stata disposta l'esecuzione anticipata della fornitura oggetto della presente convenzione;

**g)** con provvedimento n. 11 del 09/02/2011, S.C.R.- Piemonte S.p.A. ha aggiudicato definitivamente l'appalto per il lotto 1 alla società AZIENDA ENERGIA E GAS Società Cooperativa con il ribasso offerto pari al 12,010%.

**h)** il Fornitore assegnatario del lotto 1 ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione, che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva per un importo di Euro 141.882,29= (centoquarantunomilaottocentottantadue/28), rilasciata in data 5/11/2010 dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., a garanzia



dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali ed ha stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi nonché una polizza di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro n. 6069100260870, rilasciata da Milano Assicurazioni S.p.A., con massimale pari a quanto indicato all'art. 10 comma 8 della presente convenzione;

i) il Fornitore aggiudicatario ha attivato un Call Center secondo quanto disposto dal punto 12 del Capitolato Tecnico ed ha comunicato un numero telefonico, un numero di fax dedicato ed un indirizzo e-mail;

j) la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per S.C.R.-Piemonte S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura.

*Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate*

#### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

##### **ART. 1 – PREMESSE ED ALLEGATI**

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione, ancorché non allegati: Codice Etico di S.C.R. – Piemonte S.p.A., Capitolato Tecnico, Offerta Economica del Fornitore, Modello di Ordinativo di Fornitura, cauzione definitiva, polizza RCT e polizza RCO.



## ART. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE ED IMPORTO

### CONTRATTUALE

1. La presente Convenzione ha per oggetto la fornitura di gas naturale per i soggetti di cui all'art. 3 L.R. 19/2007, così articolata:

Fornitura di gas naturale lotto 1 (provincia di Torino) per un volume max pari a 7.158.680 Smc.

Il corrispettivo contrattuale sarà calcolato sommando la componente tariffaria relativa alla commercializzazione all'ingrosso - di cui all'art. 6 dell'All. A alla delibera ARG/gas 64/09 dell'AEEG e s.m.i. -, dedotta del ribasso offerto in sede di gara (di cui alla lettera g) delle premesse), alle altre componenti - di cui all'art. 5 dell'allegato A della suddetta delibera - della Tariffa regolata vigente sui singoli punti di prelievo al momento dell'effettivo consumo. Su ciascun periodo di fatturazione, ogni utenza pagherà, inoltre, IVA e accise.

2. Il Fornitore si obbliga irrevocabilmente, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, a fornire gas naturale nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza del quantitativo massimo pari a 7.158.680 smc.

3. I quantitativi massimi di cui ai precedenti commi 1 e 2 della Convenzione esprimono il limite massimo per l'accettazione degli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni Contraenti sulla base del Quantitativo stimato del contratto per tutta la durata delle singole forniture. Pertanto, nel limite del Quantitativo massimo della Convenzione, il Fornitore dovrà erogare gas naturale alle Amministrazioni Contraenti, sulla base dell'effettivo fabbisogno delle stesse, indipendentemente dal quantitativo indicato nell'Ordinativo di Fornitura, anche oltre il limite individuato ai sensi del R.D. 2440/1923



4. S.C.R.- Piemonte S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare il predetto quantitativo massimo fino a concorrenza di un quinto, ai sensi del R.D. 2440/1923.

5. Le predette forniture dovranno essere prestate con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico. I singoli contratti di fornitura tra ciascuna Amministrazione ed il Fornitore sono regolati dalla presente Convenzione, dal Capitolato tecnico e dagli Ordinativi di fornitura che ciascun soggetto interessato dovrà inviare al Fornitore per fruire delle prestazioni di cui alla presente convenzione. I singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura in cui dovranno essere indicati quantomeno i singoli punti di prelievo con il relativo quantitativo di consumi stimato annuo e il luogo di ubicazione degli stessi.

6. La stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche, né tanto meno S.C.R.- Piemonte S.p.A., all'acquisto di quantitativi o minimi o predeterminati di gas naturale, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia.

### **ART. 3 – DURATA**

1. La presente Convenzione decorre dal 01/01/2011 sino alle ore 24:00 del 31/12/2011 e, nella sola ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito il quantitativo massimo stabilito all'art. 2 comma 1, potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 3 (tre) mesi, previa comunicazione



scritta al Fornitore da parte di S.C.R.-Piemonte S.p.A..

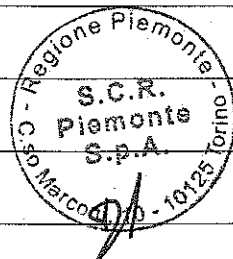
Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile aderire alla Convenzione qualora sia esaurito il quantitativo massimo previsto, anche eventualmente incrementato.

2. I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, comprensivi dell'anagrafica dei punti di prelievo e dell'indicazione dei relativi volumi di consumo presunti, decorrono dalla data di Attivazione della fornitura e sino alle ore 24:00 del 31/12/2011. La data di inizio di erogazione del gas naturale coincide, salvo diversa data concordata tra le parti, col primo giorno del secondo mese solare successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura in caso di ricezione dell'Ordinativo entro il 15 del mese, ovvero col primo giorno del terzo mese solare successivo alla ricezione dell'Ordinativo in caso di ricezione dell'Ordinativo dopo il 15 del mese, salva diversa data concordata tra le parti. In ogni caso, la fornitura dovrà essere attivata esclusivamente il primo giorno solare del mese concordato e terminerà alle ore 24:00 del 31/12/2011, senza possibilità di tacito rinnovo.

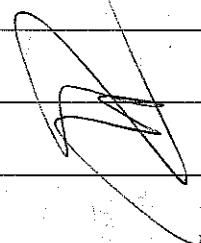
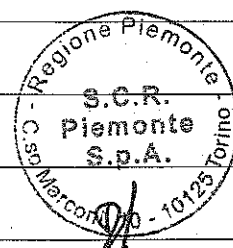
#### **ART. 4 – OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE**

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione a:

- a) assistere i soggetti destinatari nella predisposizione di tutti gli atti necessari all'utilizzo della Convenzione;
- b) predisporre, in conformità con la normativa vigente, tutti gli atti necessari alla stipula del contratto relativo al servizio di trasporto e



|  |                                                                                   |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | misura del gas naturale con i competenti esercenti ed all'attivazione             |  |
|  | della fornitura;                                                                  |  |
|  | c) garantire che le forniture di gas naturale siano erogate in conformità a       |  |
|  | quanto indicato nella presente Convenzione, nel Capitolato tecnico e              |  |
|  | nell'Ordinativo di Fornitura.                                                     |  |
|  | d) erogare le forniture oggetto della Convenzione nei Punti di Prelievo           |  |
|  | che verranno indicati nell'Ordinativo di Fornitura da ciascuna                    |  |
|  | Amministrazione Contraente, nel rispetto di quanto previsto nella                 |  |
|  | presente Convenzione.                                                             |  |
|  | e) su specifica richiesta scritta da indicarsi nell'Ordinativo della              |  |
|  | fornitura, emettere una fattura unica per raggruppamento di punti di              |  |
|  | prelievo facenti capo alla singola Amministrazione contraente ed                  |  |
|  | inviarla anche tramite e-mail;                                                    |  |
|  | f) allegare alla fattura, trimestralmente, un report sull'andamento dei           |  |
|  | consumi che, elaborato anche in modalità grafica, indichi il profilo              |  |
|  | mensile dei consumi e dei risparmi dall'inizio della fornitura.                   |  |
|  | g) emettere fattura con cadenza minima pari a quella stabilita dall'AEEG          |  |
|  | con l'indicazione dell'effettivo volume consumato da ciascun Punto di             |  |
|  | prelievo durante l'orizzonte di fatturazione; qualora non sia stato in            |  |
|  | grado di effettuare la lettura in tempo utile per emettere la fatturazione,       |  |
|  | emettere in ogni caso una fattura in acconto, conguagliando i consumi             |  |
|  | non appena sarà disponibile la lettura effettiva;                                 |  |
|  | h) estendere le condizioni economiche e contrattuali della presente               |  |
|  | convenzione ai prestatori del c.d. <i>servizio energetico</i> , come definiti dal |  |
|  | D.Lgs. 115/08, verso i soggetti di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) e b)           |  |

L.R. 19/07, qualora i prestatori stessi espressamente lo richiedano.

Tale impegno opera sia nel caso di contratti in corso di esecuzione al momento della sottoscrizione della presente convenzione sia nel caso di nuovi contratti.

#### **ART. 5 – ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA**

La fornitura oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura dovrà essere eseguita dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico. Per l'esecuzione della fornitura di gas naturale oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore dovrà procedere, a propria cura e spese, ad attivare i servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura e, comunque, a svolgere le attività stabilite nel Capitolato Tecnico nelle modalità e termini ivi prescritti, pena l'applicazione delle penali.

#### **ART. 6 – ATTIVITÀ DI CONTROLLO**

S.C.R. - Piemonte S.p.A. si riserva il diritto di verificare, o far verificare da soggetto idoneo, la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi comprese le caratteristiche tecniche della fornitura (portata, potere calorifico ecc.) nonché l'andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i il cui monitoraggio è disciplinato all'art. 13 del Capitolato Tecnico che qui si richiama integralmente.

#### **ART. 7 – CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO**

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione delle forniture di gas naturale oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura saranno calcolati come specificato all'articolo 9 del Capitolato Tecnico (e come già indicato all'art. 2 del presente documento).

2. Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore



a decorrere dalla Data di Attivazione della fornitura di cui all'art. 5 della presente convenzione.

3. I predetti corrispettivi saranno fatturati con una cadenza minima pari a quella stabilita dall'AEEG e corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti. Ciascuna fattura dovrà essere inviata a mezzo posta all'indirizzo dell'Amministrazione Contraente ed eventualmente anticipata via e-mail. I predetti corrispettivi dovranno essere corrisposti a 60 (sessanta) giorni data fattura fine mese.

Il Fornitore aggiudicatario assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13/8/2010, n. 136.

In particolare, i pagamenti relativi all'adesione alla presente Convenzione saranno effettuati a mezzo di Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva) accesi presso banche o Poste Italiane S.p.A. e comunque attraverso modalità che consentano la piena tracciabilità della transazione.

Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati sono i seguenti:

presso Monte dei Paschi di Siena agenzia di Ivrea (TO) IBAN IT 07 V 01030 30540 000000568121, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi sono:

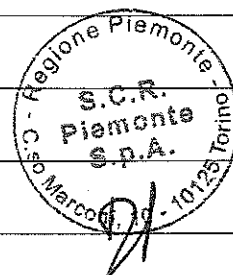
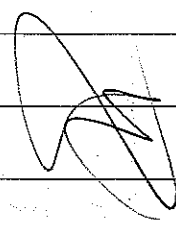
Ivan RIZZIERI PESCARIN C.F. PSCVRZ35M01C057F;

Benedetto ITALIANO C.F. TLNBDT45L02L050J;

Giovanna VITTONI C.F. VTTGNN48D44E626Z;

Vincenzo LILLI C.F. LLLVCN68B01F462C.

4. Il Fornitore, nel caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti che si protragga di oltre 60 (sessanta) giorni rispetto ai termini stabiliti dal



precedente comma 3, previa comunicazione scritta a mezzo raccomandata

A/R alla Pubblica Amministrazione inadempiente, potrà rifiutare nuovi Ordinativi di Fornitura emessi dalla medesima Amministrazione inadempiente.

5. Il pagamento di ciascuna singola fattura è subordinata alla presentazione da parte del Fornitore di copia del D.U.R.C. (Documento unico di regolarità contributiva) attestante la propria regolarità contributiva, in corso di validità.

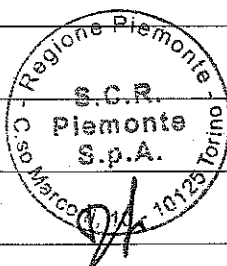
Qualora il pagamento della prestazione non sia effettuato, per causa imputabile all'Amministrazione richiedente inadempiente, entro il termine di cui al comma 3, saranno dovuti gli interessi moratori nella misura del 5%; tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 del Codice Civile.

#### **ART. 8 – PENALI**

1. Per ogni giorno lavorativo di ritardo non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore, a caso fortuito oppure per grave ed accertata negligenza imputabile al distributore locale, rispetto alla Data di Attivazione della fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari a Euro 500,00= (cinquecento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione, al Capitolato tecnico e agli Ordinativi di Fornitura.

In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme alla presente Convenzione, al Capitolato tecnico e



agli Ordinativi di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

3. Per ogni mancato invio delle fatture rispetto alla cadenza minima stabilita dall'AEEG, ciascuna Amministrazione potrà applicare una penale pari a Euro 100,00= (cento/00).

4. Per la mancata effettuazione del conguaglio entro i 3 mesi dall'emissione di fattura in acconto, ciascuna Amministrazione potrà applicare una penale pari a Euro 200,00= (duecento/00).

5. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, anche imputabile a terzi, rispetto al termine di cui all'art. 13 del Capitolato tecnico per la trasmissione della documentazione bimestrale e trimestrale necessaria per il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa, S.C.R. - Piemonte S.p.A potrà applicare al Fornitore una penale pari a Euro 100,00= (cento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.

6. Per la mancata operatività del Call Center, non imputabile a S.C.R. - Piemonte S.p.A. ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, che si protragga per oltre 3 (tre) giorni lavorativi, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a S.C.R. - Piemonte S.p.A. una penale pari a Euro 100,00= (cento/00), per ogni giorno ulteriore di mancata operatività, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

#### **ART. 9 - PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI**

1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente art. 8 commi 1, 2, 3 e 4 dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla singola Amministrazione Contraente e dovranno essere comunicati da quest'ultima,



per conoscenza, a S.C.R. - Piemonte S.p.A..

In tal caso, il Fornitore potrà controdedurre per iscritto all'Amministrazione

Contraente entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione

Contraente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima

Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al

Fornitore le penali stabilite all'art. 8 commi 1, 2, 3 e 4 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo

all'applicazione delle penali di cui all'art. 8 commi 5 e 6 dovranno essere

contestati al Fornitore per iscritto da S.C.R. - Piemonte S.p.A.

In tal caso, il Fornitore potrà controdedurre per iscritto a S.C.R. - Piemonte

S.p.A. entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano a S.C.R. - Piemonte S.p.A. nel

termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano

idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare

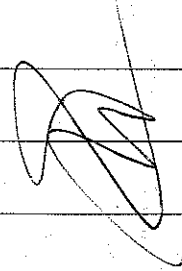
l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite all'art. 8 commi 5 e 6 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

3. Le Amministrazioni Contraenti potranno compensare i crediti derivanti

dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi

titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi

della cauzione rilasciata a S.C.R. - Piemonte S.p.A. di cui al successivo



articolo senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

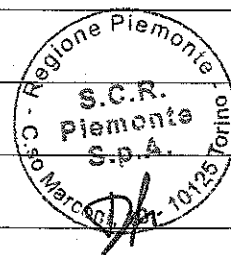
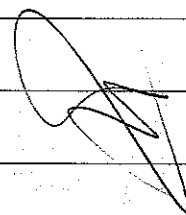
4. Ciascuna singola Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore penali di cui all'art. 8 commi 1 - 4, sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio contratto di fornitura; in ogni caso l'applicazione delle penali previste nella presente Convenzione non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

5. S.C.R. - Piemonte S.p.A. potrà applicare al Fornitore penali di cui all'art. 8 commi 5 e 6 sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo/valore massimo complessivo della Convenzione fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nella determinazione della misura massima del 10%, S.C.R. - Piemonte S.p.A. terrà conto anche delle penali applicate dalle singole Amministrazioni Contraenti, regolarmente comunicate e documentate.

6. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nella Convenzione non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

#### **ART. 10 – GARANZIE**

1. Il Fornitore a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi assunti, ha presentato un deposito cauzionale definitivo, nelle forme ammesse dalla legge, come indicato alla lettera h) delle premesse. In merito allo svincolo ed alla quantificazione della cauzione si applica quanto previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.

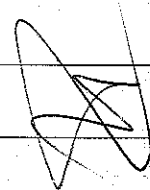


La cauzione prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta della S.C.R. - Piemonte S.p.A.. Detta cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1944 c.c., nascenti dalla Convenzione e dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura.

2. La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali; pertanto S.C.R. - Piemonte S.p.A. ha facoltà di rivalersi direttamente sulle cauzioni anche relativamente a quegli inadempimenti che determinano l'applicazione delle penali.

3. La garanzia opera nei confronti di S.C.R. - Piemonte S.p.A. a far data dall'avvio dell'esecuzione della fornitura, e nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a far data dalla ricezione degli Ordinativi di Fornitura.

4. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei contratti di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti di fornitura e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti e/o di S.C.R. - Piemonte S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. In particolare la garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento



dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore all'istituto garante, di un documento attestante lo stato di esecuzione delle prestazioni contrattuali. L'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale importo garantito, è svincolato dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione rilasciato da S.C.R. Piemonte S.p.A..

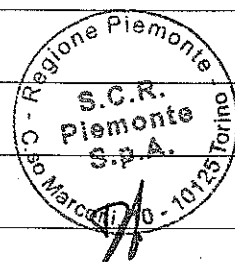
5. In ogni caso il garante sarà liberato dalle garanzie prestate solo previo consenso espresso in forma scritta da S.C.R. - Piemonte S.p.A..

6. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da S.C.R. - Piemonte S.p.A..

7. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, S.C.R. - Piemonte S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il contratto di fornitura, fermo restando il risarcimento del danno.

8. Il Fornitore, prima della sottoscrizione della Convenzione, ha presentato una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, stipulata con primaria Compagnia di Assicurazioni per tutta la durata della Convenzione, con massimale unico pari a Euro 5.000.000,00.

Il Fornitore, prima della sottoscrizione della Convenzione, ha presentato una polizza di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, con massimale di Euro 5.000.000,00 con sottolimito per singolo prestatore di Euro 2.500.000,00, restando inteso che eventuali risarcimenti di danni che, per



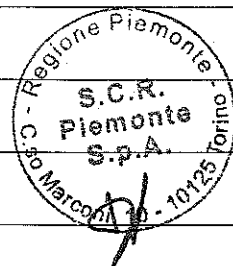
qualsiasi motivo, non fossero coperti da detta polizza assicurativa resteranno comunque ad esclusivo carico del Fornitore.

#### **ART. 11 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

1. Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 C.C. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., i seguenti casi:

- applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10% dell'importo contrattuale;
- frode, a qualsiasi titolo, da parte Fornitore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- ingiustificata sospensione del servizio;
- subappalto non autorizzato;
- cessione di tutto o parte del contratto;
- fallimento o altre procedure concorsuali;
- mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, eseguite in violazione dell'art. 3 della L. 136/2010;
- mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A..

Nei casi espressamente indicati al precedente comma 1, la Convenzione è risolta di diritto a seguito della contestazione effettuata da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A. e comporta la risoluzione dei singoli Ordinativi di fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione. In tal

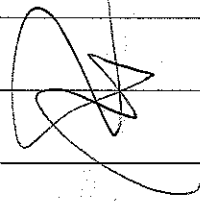


caso, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni Contraenti sino all'individuazione di un nuovo Fornitore.

2. La specifica ipotesi di ritardo nell'attivazione della fornitura, prolungato per 30 (trenta) giorni oltre la Data di Attivazione della fornitura, costituisce motivo per la risoluzione di ciascun singolo contratto/ordinativo di fornitura, ai sensi dell'art. 1456 c.c.. Tale risoluzione di diritto opera a seguito della contestazione effettuata da ciascuna Amministrazione richiedente e ha effetto limitatamente al singolo Ordinativo di fornitura sul quale si è verificato il ritardo. E' facoltà di S.C.R. - Piemonte S.p.A. risolvere di diritto la Convenzione per tale specifica ipotesi di risoluzione qualora il ritardo nell'attivazione della fornitura, prolungato per 30 (trenta) giorni oltre la Data di Attivazione della fornitura, si sia verificato in misura superiore al 50% del complessivo delle attivazioni richieste.

3. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/i contratto/i di fornitura, S.C.R Piemonte S.p.A. avrà diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/i contratto/i di fornitura risolto/i. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto della S.C.R Piemonte S.p.A. al risarcimento dell'ulteriore danno.

4. I casi elencati ai precedenti punti saranno contestati al Fornitore per iscritto da S.C.R. - Piemonte S.p.A. previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.



5. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali S.C.R. - Piemonte S.p.A. non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti del Fornitore di qualsivoglia natura.

6. Nel caso di risoluzione S.C.R. - Piemonte S.p.A. si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal Fornitore il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento della fornitura.

#### **ART. 12 – RECESSO**

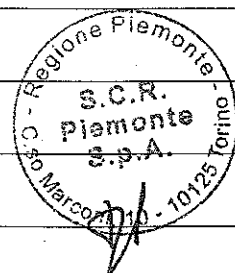
1. Le Amministrazioni Contraenti e/o S.C.R. - Piemonte S.p.A., per quanto di propria competenza, hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla Convenzione e, per quanto riguarda le singole Amministrazioni Contraenti dal singolo Ordinativo di fornitura, al verificarsi di circostanze che rendano non opportuna la sua prosecuzione.

2. In ogni caso di recesso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni Contraenti.

3. Qualora S.C.R. - Piemonte S.p.A. receda dalla Convenzione ai sensi del comma 1 del presente articolo, non potranno essere emessi nuovi ordinativi di fornitura da parte delle Amministrazioni e le singole Amministrazioni Contraenti potranno a loro volta recedere dai singoli ordinativi di fornitura già emessi, fatto salvo quanto espressamente disposto al precedente comma 2.

#### **ART. 13 – SUBAPPALTO**

Il Fornitore, in sede di offerta, ha dichiarato di non fare ricorso al subappalto.



**ART. 14 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E  
REGOLAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO**

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione ed i singoli contratti attuativi, a pena di nullità della cessione medesima.

2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, le Amministrazioni Contraenti e S.C.R. - Piemonte S.p.A., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il contratto di fornitura e la Convenzione.

3. La cessione del credito è regolata dall'art. 117 D.lgs. 163/06 s.m.i.

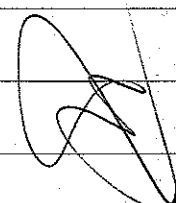
**ART. 15 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

1. Il dott. Vincenzo LILLI, Responsabile del Servizio, nominato dal Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e di S.C.R.- Piemonte S.p.A., per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

**ART. 16 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Ciascuna Amministrazione richiedente, nell'ordinativo di fornitura allegato alla presente Convenzione, indica il "Direttore dell'esecuzione del contratto" (D.E.C.), il quale dovrà, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 163/06 s.m.i., verificare la corretta esecuzione di ciascun singolo contratto di fornitura nonché fornire parere favorevole sull'andamento della fornitura ai fini del pagamento delle fatture e dell'applicazione delle penali.

Il D.E.C. dovrà altresì rapportarsi con S.C.R. - Piemonte S.p.A. per garantire i controlli di cui agli artt. 8, 11 e 13 della presente Convenzione e per lo



svincolo della cauzione definitiva di cui all'art. 10 comma 4 della presente Convenzione. Il D.E.C., entro 30 (trenta) giorni solari dalla scadenza della presente Convenzione, dovrà inviare a S.C.R. - Piemonte S.p.A. ed al Fornitore il relativo certificato di regolare esecuzione.

#### **ART. 17 - TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI**

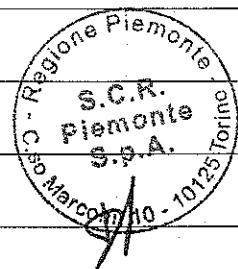
Il Fornitore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

Tutte le operazioni previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, compreso il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene. Il Fornitore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso, tutte le norme di cui sopra prendendo inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.

In ordine al computo degli oneri della sicurezza, trattandosi di fornitura senza posa in opera, S.C.R. - Piemonte S.p.A. non ha redatto il D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze).

#### **ART. 18 - TRATTAMENTO DEI DATI**

1. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., ossia del "Codice in materia di protezione dei dati personali" con particolare riguardo a quanto prescritto in ordine alle misure



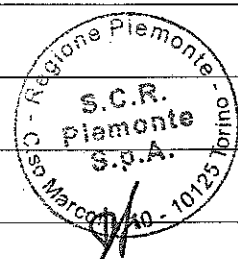
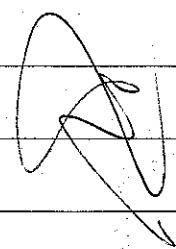
minime di sicurezza da adottare.

2. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con la presente convenzione sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i..

3. S.C.R. - Piemonte S.p.A. tratta i dati relativi alla Convenzione e alla sua esecuzione nonché ai singoli Ordinativi di Fornitura per la gestione della Convenzione medesima e l'esecuzione economica ed amministrativa della stessa, per l'adempimento degli obblighi legali ad essa connessi nonché per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi ottenibili. Più specificamente, S.C.R. - Piemonte S.p.A. acquisisce e tratta in tale ambito i dati relativi alle Amministrazioni ed al Fornitore aggiudicatario.

4. Le Amministrazioni Contraenti, aderendo alla Convenzione, acconsentono al trattamento da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A. dei dati personali alla stessa inviati per conoscenza, per le finalità connesse all'esecuzione e al monitoraggio della Convenzione stessa e dei singoli contratti attuativi. Al contempo il Fornitore acconsente, per le medesime finalità, al trattamento dei dati personali inviati per conoscenza a S.C.R. - Piemonte S.p.A. dalle Amministrazioni in fase di emissione dell'Ordinativo di Fornitura.

5. Il trattamento dei dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.



6. Con riferimento ai soggetti e alle categorie di soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di incaricati al trattamento, si rimanda all'informativa già resa nel bando di gara e suoi allegati.

7. Titolare del trattamento dei dati personali è il Presidente del Consiglio di Amministrazione di S.C.R. - Piemonte S.p.A., al quale ci si potrà rivolgere per l'esercizio dei diritti sopradescritti.

8. Nell'ambito dei singoli Contratti attuativi che verranno conclusi sulla base delle previsioni della presente Convenzione, le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore garantiscono di impegnarsi ed attivarsi per assicurare il rispetto reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i..

#### **ART. 19 - SPESE CONTRATTUALI**

Le spese relative alla stesura della Convenzione, al bollo e alla registrazione sono ad esclusivo carico del Fornitore aggiudicatario .

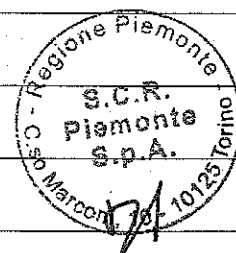
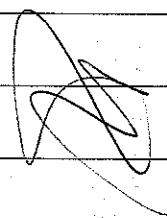
#### **ART. 20 - DISCIPLINA APPLICABILE**

1. La fornitura oggetto d'appalto è regolata dalla presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati nonché dal Capitolato tecnico.

2. La presente fornitura è altresì regolata dalla normativa e dai regolamenti di settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nelle definizioni della presente Convenzione e relativi allegati.

#### **ART. 21 - FORO COMPETENTE**

Qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione o relativa ai singoli



contratti di fornitura è di competenza esclusiva del Foro di Torino.

## ART. 22 – CLAUSOLA FINALE

1. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o degli Ordinativi di fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte di S.C.R.-Piemonte S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

Torino, li 13 GIU. 2011

S.C.R. - Piemonte S.p.A.



*[Handwritten signature]*

Il Fornitore

*[Handwritten signature: Maurizio Perotti]*

**Agenzia delle Entrate**

DIREZIONE PROVINCIALE I DI TORINO - UFFICIO TERRITORIALE DI TORINO 3

*20*

originale dell'atto qui registrato

Il 26 LUG 2011 al n. 8227 Serie 3

IL DIRETTORE



*[Handwritten signature]*